CAMERA DEI DEPUTATI N. 1571

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 30 settembre 1987

Nuove norme in materia di pensioni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sono troppo recenti i momenti in cui il Parlamento ha approfondito in ogni suo aspetto la problematica della pensionistica di guerra perché qui si torni a ripetere quanto largamente evidenziato in occasione dei lavori preparatori della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

L'ordine del giorno sottoscritto dai rappresentanti delle varie parti politiche nella seduta della Commissione finanze della Camera del 5 giugno dello scorso anno elencava, del resto, tutti i problemi che, restando insoluti, non consentivano di dare al riassetto della materia quel carattere di definitività che è stato sempre auspicato e mai realizzato.

Si deve riconoscere che non si può ulteriormente dilazionare il momento in cui lo Stato adempia compiutamente il suo dovere nei confronti di categorie di cittadini tanto benemerite, né, d'altra parte,sarebbe giusto continuare ad invocare contingenti difficoltà finanziarie per sottrarsi ad un obbligo che si trascina ormai da decenni.

La presente proposta di legge se da un lato vuole essere riparazione di quanto fino ad oggi non è stato fatto, dall'altro tende a chiudere definitivamente, soddisfacendo legittime aspirazioni, una vicenda che, se si protraesse, non esalterebbe la figura di uno Stato primo garante dei diritti dei propri cittadini.

Tale proposta si articola attraverso una serie di disposizioni che qui di seguito vengono illustrate anche nelle loro finalità.

Articolo 1. — Con tale norma si prevede:

a) un aumento del 15 per cento dei trattamenti pensionistici diretti ed indiretti per riequilibrare la misura dei trattamenti stessi che, a causa dell'imperfetto sistema di adeguamento automatico, hanno subito nel loro valore reale una decurtazione ragguagliabile a tale percentuale;

b) elevazione degli importi degli assegni per il cumulo di infermità previsti dalla tabella *F*, annessa al titolo unico delle norme in materia di previsione di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e da ultimo modificata dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, per tradurre in atto il principio secondo il quale nel caso in cui un invalido sia portatore contemporaneamente di una mutilazione o infermità ascrivibile alla prima categoria e di altra invalidità ascritta a categoria inferiore, quest'ultima deve essere valutata, ai fini del trattamento economico, in misura non inferiore a quella prevista per la stessa invalidità quand'essa non si accompagni ad altra mutilazione od infermità.

Non accogliere una tale modifica, significherebbe condividere un concetto privo di fondamento, vale a dire, che una mutilazione quando coesista con un'altra infermità particolarmente grave incide sulle condizioni dell'invalido in misura ... minore !

c) la rielaborazione della tabella *(F-1)*, annessa al citato testo unico del 1978 e modificata anch'essa, da ultimo, dalla legge n. 66 del 1986, che prevede l'assegnazione del trattamento spettante per la coesistenza di due o più invalidità ciascuna delle quali classificata a categoria inferiore alla prima. La nuova tabella non è altro che la traduzione in termini concreti dei princìpi enunciati alla lettera *i)* dei « nuovi criteri per l'applicazione delle tabelle *A*, *B* ed *E* » allegati alla presente proposta di legge.

La modifica s'intende indispensabile nella considerazione che l'attuale tabella *F-1* non costituisce l'applicazione di un criterio, sia pure discutibile, ma appare esclusivamente come il risultato di improvvisazioni del tutto empiriche ed incomprensibili;

d) l'attribuzione, anche qui attraverso il richiamo ai nuovi « criteri per l'applicazione delle tabelle *A*, *B* ed *E* » di un assegno di cumulo di ottava categoria in favore dei grandi invalidi affetti da imputazione di arti quando uno dei monconi risulti improtesizzabile. E ciò ad integrazione della disciplina in vigore che prevede una più favorevole assegnazione per la riconosciuta improtesizzabilità soltanto nei confronti degli amputati che non siano grandi invalidi in quanto ascritti, per la mutilazione stessa, a categoria inferiore alla prima.

Articolo 2 — La legge in vigore determina una sostanziale sperequazione di trattamento fra invalidi incollocabili, ossia che sono giudicati non idonei ad attività lavorativa in conseguenza della pericolosità insita nella natura dell'infermità di guerra, e coloro che sono portatori di una affezione la cui gravità è tale da abolire ogni capacità lavorativa. Al fine di evitare che a questi ultimi si continui ad attribuire un trattamento inferiore a quello riservato agli incollocabili, viene prevista l'elevazione dell'assegno interativo dalla metà all'intera misura stabilita per l'assegno di superinvalidità contemplato dalla lettera *H)* della tabella *E*, ferma ovviamente, restando, l'esclusione della indennità di assistenza e di accompagnamento, che è assegno accessorio proprio per le invalidità elencate nella tabella *E*.

Articoli 3 e 4 — Sono disposizioni strettamente collegate con il sistema di classificazione previsto dalla nuova tabella F-1 per i casi di coesistenza di due o più invalidità, i cui princìpi informatori sono indicati alla lettera *i)* dei nuovi criteri per l'applicazione della tabella A, B ed E allegati alla presente proposta di legge.

Articolo 5 — Oltre alla previsione di un aumento in misura percentuale del 15 per cento degli importi attualmente fissati per le diverse forme di indennità di assistenza e di accompagnamento, con la presente disposizione si propone di:

a) attribuire un ulteriore accompagnatore o la relativa indennità sostitutiva a superinvalidi ascritti alla lettera *A-bis n. 2 della tabella E, così com'è attualmente previsto per coloro che sono ascritti al n. 1 della stessa lettera A-bis;*

b) estendere la facoltà di ottenere l'accompagnatore militare anche a quei superinvalidi attualmente esclusi che siano amputati degli arti ed i cui monconi risultino improtesizzabili.

Articolo 6 — Si propone l'estensione della indennità aggiuntiva introdotta dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, a favore degli invalidi affetti dalle massime superinvalidità, anche nei confronti di coloro che, oltre alla cecità, abbiano riportato anche la sordità bilaterale assoluta e permanente.

Articolo 7 — Tale articolo si propone di abrogare disposizioni che sono in aperto contrasto con quelle dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del servizio sanitario nazionale, e della legge 21 dicembre 1978 n. 845, che appunto prevedono la gratuità per tutti i cittadini dei servizi di cui trattasi.

Articolo 8 — La previsione contenuta in questo articolo, che in parte recepisce la normativa vigente, tende ad armonizzare la disciplina del settore con quella in vigore per gli invalidi civili.

Articolo 9 — Con la norma in esame viene riconosciuto il diritto nei confronti di tutti i mutilati ed invalidi di guerra alla indennità speciale annua, prescindendo dalle condizioni economiche e dalla situazione lavorativa degli stessi.

Articolo 10 — Viene elevato nella misura del 50 per cento l'importo dell'assegno di maggiorazione spettante alle vedove ed agli orfani in stato di disagio economico e ciò in attuazione di un principio perequativo, ove si tenga conto che il suddetto assegno non ha subito variazioni dal lontano 1979.

Articoli 11 e 12 — Come già proposto per le pensioni dirette (articolo 9), si prevede l'attribuzione dell'indennità speciale annua (13 mensilità) a favore dei titolari di trattamentto indiretto a prescindere dalle condizioni economiche e dalla situazione lavorativa degli stessi.

Articolo 13 — È questa una norma che riproduce integralmente quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) per la concessione della pensione di riversibilità a favore degli orfani, dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato statale.

Se si tiene presente che tale disposizione ha inteso estendere alle predette categorie di soggetti la normativa in vigore per gli invalidi civili totali, sarebbe ben difficile comprendere la motivazione di un mancato accoglimento della richiesta di cui al presente articolo che, oltre ad armonizzare la disciplina delle pensioni di guerra con quella vigente in altri settori, eliminerebbe ingiustificate sperequazioni.

Articolo 14 — Con la disposizione di cui al presente articolo si vuole definitivamente perfezionare il sistema di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra accogliendo l'aspi-

razione di tutti i titolari dei trattamenti stessi già riconosciuta dal Parlamento come pienamente legittima.

In sostanza viene previsto mediante un'operazione di conglobamento che l'adeguamento automatico abbia come base il « montante » del trattamento complessivo percepito, ivi compresa la quota di adeguamento automatico maturata in precedenza.

Articolo 15 — Con la norma in esame si vuole soltanto ribadire che la pensione di guerra ha natura risarcitoria e che, come tale, non può assolutamente essere valutata come reddito del pensionato.

La specificazione si appalesa necessaria a fronte delle disposizioni recentemente emanate nei vari settori, che non sembrano tener conto di un concetto, che, pure, è stato già consacrato in una specifica norma di legge (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

Articolo 16 — La disposizione ha lo scopo di assicurare in seno alla Commissione medica superiore quella rappresentatività che la legge richiede.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Pensioni ed assegni).

1. Le tabelle *C*, *E*, *F*, *G*, *M*, *N* ed *S*, i « criteri per l'applicazione delle tabelle *A*, *B* ed *E* », nonché la tabella *F*-1 allegati al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1981, n. 834, e successivamente dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, sono sostituiti dalle corrispondenti tabelle e dai « criteri per l'applicazione delle tabelle *A*, *B* ed *E* » allegati alla presente legge.

ART. 2.

(Assegni spettanti ai grandi invalidi).

1. L'ultimo comma dell'articolo 15 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Agli invalidi affetti da lesioni o infermità o da complesso di menomazioni fisiche che diano titolo alla 1ª categoria di pensione e che non siano contemplate nella tabella *E* compete, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo un assegno integrativo, non riversibile, in misura pari all'assegno di superinvalidità previsto nella lettera *H* della tabella *E* ».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1 è abrogato l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

ART. 3.

(Assegni di cumulo).

1. Il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 16 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« La eventuale differenza in quinti spettante all'invalido in applicazione dell'annessa tabella *F*-1 dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella *F* rispettivamente per coesistenza di una infermità di 1ª categoria e per coesistenza di una infermità di 2ª categoria ».

ART. 4.

(Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di guerra).

1. L'articolo 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — *(Trattamento complessivo e assegni di cumulo dovuti agli invalidi per coesistenza di infermità o mutilazioni di categorie inferiori alla prima, dipendenti da causa di guerra).* — 1. Nel caso di coesistenza di due infermità o mutilazioni ascrivibili a categorie inferiori alla prima, all'invalido compete il trattamento di pensione corrispondente alla classificazione stabilita per il complesso di esse dall'allegata tabella *F*-1, informata ai princìpi di cui alla lettera *i)* degli annessi "criteri per l'applicazione delle tabelle *A* ed *E*" ».

ART. 5.

(Indennità di assistenza e di accompagnamento).

1. L'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, a sua volta modificato dall'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — *(Indennità di assistenza e di accompagnamento).* — 1. Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E*, annessa al presente decreto, è liquidata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza e di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

2. L'indennità è stabilita nelle seguenti misure mensili:

	Lire
lettera *A*	718.633
lettera *A-bis*	626.933
lettera *B*	553.946
lettera *C*	486.574
lettera *D*	415.883
lettera *E*	340.602
lettera *F*	267.616
lettera *G*	196.501
lettera *H*	129.130

3. I pensionati affetti dalle invalidità specificate nelle lettere *A*, numeri 1), 2), 3), 4), comma secondo; *A-bis*; *B*, numero 1); *C)*; *D)*; *E*, numero 1), della succitata tabella nonché i titolari di assegno di superinvalidità per mutilazioni degli arti superiori o inferiori non elencate nelle precedenti lettere o numeri della

tabella medesima ma i cui monconi sono stati riconosciuti, ai fini pensionistici, improtesizzabili possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare.

4. Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera *A*, numeri 1), 2), 3), 4), comma secondo, e gli invalidi ascritti alla lettera *A-bis* possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari, e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. Le competenti autorità militari, in caso di assegnazioni del secondo e del terzo accompagnatore ne darà immediatamente comunicazione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario per i provvedimenti di competenza.

5. La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita in lire 2.079.126 mensili per gli ascritti alla lettera *A*, numero 1), che abbiano riportato per causa di guerra anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico di guerra e numero 2); in lire 1.386.084 mensili per gli ascritti ai numeri 1), 3) e 4), comma secondo, della lettera *A*; in lire 1.924.056 mensili per gli ascritti al numero 1) della lettera *A-bis*; in lire 462.028 per gli invalidi ascritti al numero 2) della lettera *A-bis*.

6. Le indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui al comma 5, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

7. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore, è devoluta, per quattro quinti, all'istituto ov-

vero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

8. Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'avvenuta ammissione alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ».

ART. 6.

(Indennità di accompagnamento aggiuntiva per talune categorie di superinvalidità).

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

« Ai grandi invalidi di guerra affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata da altra invalidità contemplata dai numeri 1) e 2) della lettera *A-bis* della tabella *E* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, o da sordità bilaterale assoluta e permanente, nonché ai grandi invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe degli avambracci, per far fronte alle particolari necessità di assistenza è corrisposta una speciale indennità di accompagnamento aggiuntiva, non reversibile, nella misura mensile pari a quella prevista per gli invalidi ascritti alla lettera *A*, numeri 1) e 2), di cui al quinto comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ».

ART. 7.

(Abrogazione delle disposizioni concernenti ritenute per i ricoveri in istituti ospedalieri e per l'ammissione degli invalidi minorenni in istituti di rieducazione e qualificazione).

1. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 26 ed il quinto e sesto comma del-

l'articolo 27 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abrogati.

ART. 8.

(Congedi per cura dell'invalidità di guerra).

1. Nel caso sussistano esigenze terapeutiche per l'invalidità di guerra o per infermità con essa direttamente o indirettamente ricollegabili constatate dalla competente autorità sanitaria gli invalidi e i mutilati che prestino la loro attività alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o di aziende private hanno diritto a fruire ogni anno di congedo straordinario non superiore a giorni trenta per la cura delle suddette invalidità o infermità.

ART. 9.

(Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra).

1. L'articolo 25 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è sostituito dal seguente:

« ART. 25. — *(Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra).* — 1. Agli invalidi dalla 1ª all'8ª categoria è liquidata una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori.

2. Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono d'ufficio, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno ».

2. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è abrogato.

ART. 10

(Assegno di maggiorazione).

1. La misura dell'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è fissato in lire 1.106.400 annue.

ART. 11.

(Indennità speciale annua spettante alle vedove e agli orfani e categorie assimilate).

1. L'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

« ART. 56 – *(Indennità speciale annua spettante alle vedove e agli organi e categorie assimilate).* — 1. Ai titolari di pensione di guerra indiretta di cui alle tabelle *G* ed *N* è liquidata una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data del 1° del mese di dicembre.

2. Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono d'ufficio, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.

ART. 12.

(Indennità speciale annua spettante ai genitori e categorie assimilate).

1. Ai titolari di trattamento pensionistico indiretto di cui alle tabelle *M* ed *S* annesse al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come da ultimo modificate dalla presente legge è liquidata una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo spettante dalla data del 1° del mese di dicembre.

2. Alla corresponsione dell'indennità speciale annua prevista dal presente articolo provvedono d'ufficio, in unica soluzione, le competenti direzioni provinciali del tesoro entro il mese di dicembre di ciascun anno.

3. L'articolo 69 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 è abrogato.

ART. 13.

(Condizioni economiche per il conferimento di assegni o di trattamenti pensionistici).

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1988 il limite di reddito, nei casi in cui sia stabilito come condizione per il conferimento dei trattamenti od assegni pensionistici di guerra, è quello previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, del comma quarto dell'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, calcolato agli effetti dell'IRPEF e rivalutabile annualmente secondo gli indici di rivalutazione dei lavoratori dell'industria, rilevati dall'ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari ».

2. Il secondo comma dell'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è abrogato.

ART. 14.

(Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra).

1. L'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

« ART. 1 – *Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di guerra.* — 1. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente

della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, i commi primo, secondo e terzo sono abrogati; in sostituzione di quanto ivi stabilito si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 i trattamenti economici di guerra sono adeguati automaticamente mediante l'applicazione sui relativi importi dell'indice di variazione previsto dall'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per trattamento economico di guerra s'intende la pensione di cui alle tabelle *C*, *G*, *M*, *N* ed *S* allegate alla presente legge ed ogni altro eventuale assegno che acceda alla pensione stessa con esclusione degli aumenti di integrazione di cui agli articoli 22, 43 e 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dell'assegno integratore per anzianità di servizio di cui agli articoli 29 e 41 medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978 e degli assegni riconosciuti a titolo personale.

4. L'assegno aggiuntivo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1988 in quanto conglobato, alla stessa data, negli importi della pensione e degli assegni per le rispettive quote maturate a titolo di adeguamento automatico ».

ART. 15.

(Natura risarcitoria dei trattamenti pensionistici di guerra).

1. Le somme corrisposte a titolo di pensione, assegno o indennità di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, per la loro natura risarcitoria, non costituiscono reddito.

2. Tali somme sono, pertanto, irrilevanti ai fini fiscali, previdenziali, sanitari

ed assistenziali ed in nessun caso possono essere computate, a carico dei soggetti che le percepiscono e del loro nucleo familiare, nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici, per la concessione di esoneri o di benefici economici e assistenziali.

3. L'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è pertanto abrogato.

ART. 16.

(Commissione medica superiore).

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 è inserito il seguente:

« Nei casi in cui non sia possibile per le predette Associazioni completare le rispettive reppresentanze con ufficiali medici aventi i titoli indicati nel primo comma, il Ministero del tesoro può integrare la rappresentanza delle Associazioni stesse, entro i limiti del contingente numerico loro assegnato, per mezzo delle convenzioni previste dall'articolo 109, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 ottobre 1986, n. 656 ».

ART. 17

(Salvaguardia dei diritti acquisiti).

1. Ai mutilati ed invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge, è conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni già effettuate.

ART. 18.

(Data di entrata in vigore della presente legge).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate d'ufficio a decorrere dal 1° gennaio 1988.

2. Le più favorevoli classificazioni delle invalidità previste dalla tabella *F-1* allegata alla presente legge sono applicate su domanda degli interessati. La domanda di cui al presente comma ha valore di segnalazione.

ART. 19.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1988, valutato in lire 400 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO I.

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B ED E

a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quarto comma dell'articolo 11 del presente testo unico, applicabile per le tabelle *A* e *B*, non va esteso alle infermità elencate nella tabella *E*, avendo detta elencazione « carattere tassativo » salvo nei casi previsti dalla lettera « *B* » numero 2), e dalla lettera « *F* » numero 8). In tali lettere *B*, numero 2), ed *F*, numero 8), vanno compresi i tumori maligni a rapida evoluzione e le malattie renali gravi in trattamento emodialitico protratto a seconda che esista o meno la necessità della degenza continua o quasi continua a letto.

Le parole « grave » e « notevole », usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta. Con l'espressione « assoluta, totale, completa », applicata alla perdita di organi o funzioni, s'intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

b) Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata proporzionalmente alla entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di fratture, lesioni nervose delle parti sopraddette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

c) L'acutezza visiva dovrà essere sempre determinata a distanza, ossia allo stato di riposo dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia.

Le frazioni del visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le tavole ottometriche decimali internazionali.

Con le tavole di questo tipo, determinandosi, come è norma, la acutezza visiva (V) alla distanza costante di 5 m. (metri) tra l'ottotipo e l'individuo in esame, si hanno le seguenti gradazioni:

V = 10/10
V = 9/10
V = 8/10
V = 7/10
V = 6/10
V = 5/10
V = 4/10
V = 3/10
V = 2/10
V = 1/10 (5/50)

Se il soggetto in esame distingue a 4 metri, a 3 metri, a 2 metri, a 1 metro, le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri (visus inferiore a 5/50) la sua acutezza visiva sarà ridotta a 4/50, 3/50, 2/50, 1/50.

Con lo stesso ottotipo si potrà saggiare il rilievo di frazione 1/100 avvicinando l'occhio a 50 cm. da esso.

Al di sotto di 1/100, frazione che esprime un *visus* col quale è possibile soltanto distinguere a 50 centimetri le lettere o i segni che un occhio normale vede a 50 metri, l'acutezza visiva non si può determinare se non con il conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V= dita a 50, 40, 30, 20, 10 cm.); ad un grado inferiore il *visus* è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano.

Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (*visus*); conseguentemente si considerano come casi di cecità assoluta, in pratica, anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione dei movimenti della mano, oppure rimanga in tutto o in parte la sola sensibilità luminosa.

Nella afachia bilaterale e nella afachia unilaterale, quando l'altro occhio è cieco, deve essere considerato il *visus* corretto, mentre nella afachia unilaterale, con l'altro occhio normale, la correzione non è tollerata e, pertanto, deve essere considerato il *visus* non corretto;

d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni, spontanei e da stimolazione, atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.

e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª, della tabella *A*, in relazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.

In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3ª, 4ª e 6ª) per equivalenza.

f) Quando il militare ed il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto o in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria

corrispondente all'invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi. Lo stesso trattamento compete all'invalido che, dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere, per causa estranea alla guerra, in tutto o in parte, l'organo superstite.

Il trattamento di cui sopra, nel caso di perdita di arti, compete anche quando, dopo la perdita totale di un arto, si verifichi la perdita totale o parziale di uno o di tutti gli arti superstiti.

Col termine « organo » deve intendersi una pluralità di elementi anatomici anche se strutturalmente diversi, tali da configurare un complesso unitario, e ciò perché tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).

Col termine « organi vari » va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato visivo od uditivo di un lato rispetto al controlaterale).

Con la dizione « perdita parziale » dell'organo superstite (« ...venga a perdere ... in parte l'organo superstite ») si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.

Va altresì considerato alla stregua di « organi pari » quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica (esempio: la funzione uditiva, tattile, ecc., in caso di cecità assoluta e permanente).

g) Nei casi in cui la tabella E non preveda già – per l'amputazione degli arti superiori o inferiori – una più favorevole assegnazione per la impossibilità di applicazione della protesi, al grande invalido compete, in aggiunta al trattamento previsto dalla citata tabella, un assegno di cumulo di ottava categoria per ciascun moncone degli arti amputati che risulti improtesizzabile. Nell'ipotesi che debba farsi luogo all'assegnazione di più assegni di cumulo, si applica la disposizione di cui al primo capoverso del secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Quando nella tabella *A* non sia già specificatamente prevista – per i monconi degli arti superiori o inferiori – una migliore classificazione in caso di impossibilità di applicazione della protesi, si deve attribuire una categoria immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.

Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesizzabile ai fini della applicazione delle classificazioni più favorevoli sopra previste.

h) Per le broncopatie croniche, l'assegnazione a categoria superiore alla settima prevista dalla tabella *A*, deve essere fatta in base all'entità dell'enfisema e alla riduzione della capacità respiratoria (media-marcata-grave), determinata con esame spirometrico o gas analisi.

i) Per calcolare il trattamento complessivo spettante all'invalido per coesistenza di due infermità o mutilazioni di categoria inferiore

alla prima, la tabella F-1 allegata alla presente legge assume a base, in via generale, i rapporti percentuali secondo i quali sono graduati nella tabella C gli importi per le categorie corrispondenti.

Qualora la somma dei suddetti rapporti percentuali superi il 95 per cento dell'assegnazione prevista per la prima categoria, al grande invalido compete in aggiunta alla prima categoria, un assegno di cumulo rispettivamente di quinta, sesta, settima e ottava categoria in relazione alla gravità del complesso invalidante e secondo quanto stabilito dalla tabella F-1.

Nel caso che la somma dei rapporti percentuali di cui trattasi sia superiore al 90 per cento ma inferiore al 95 per cento, all'invalido ai termini della tabella F-1, spetta, in aggiunta alla seconda categoria di pensione, un assegno per cumulo pari a tanti quinti della differenza fra il trattamento economico della prima categoria e quello della seconda categoria quanti sono i punti di cui la somma dei rapporti percentuali supera il 90 per cento.

ALLEGATO II.

TABELLA *C*

TRATTAMENTO SPETTANTE AI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

Categorie	Importo annuo
1ª categoria	5.858.075
2ª categoria	5.272.299
3ª categoria	4.686.603
4ª categoria	4.100.906
5ª categoria	3.515.130
6ª categoria	2.929.513
7ª categoria	2.342.946
8ª categoria	1.757.170

TABELLA *E*.

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITÀ

A)

1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).

Segue: TABELLA *E.*

4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché duri tale trattamento.

(Annue lire 16.949.928)

A-*bis*)

1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.

2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue lire 15.258.585)

B)

1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.

2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue lire 13.559.942)

C)

1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue lire 11.864.950)

D)

1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue lire 10.169.957)

Segue: TABELLA *E*.

E)

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.

2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreché tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

(Annue lire 8.474.964)

F)

1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.

8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue lire 6.779.571)

Segue: TABELLA *E.*

G)

1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.

2) La disarticolazione di un'anca.

3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.

4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.

(Annue lire 5.084.978)

H)

1) Castrazione e perdita pressoché totale del pene.

2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.

4) Cardiopatia organica in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

(Annue lire 3.389.986)

TABELLA *F.*

ASSEGNO PER CUMULO DI INFERMITÀ

Natura del cumulo	Importo annuo	
Per due superinvalidità contemplate nelle lettere *A*, *A*-bis e *B*	Lire	26.065.380
Per due invalidità di cui una contemplata nelle lettere *A* e *A*-bis e l'altra contemplata nelle lettere *C*, *D*, *E*	»	18.420.264

Segue: TABELLA *F.*

Per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera *B* e l'altra contemplata nelle lettere *C, D, E*	Lire	12.894.180
Per due superinvalidità contemplate nella tabella *E*	»	9.210.132
Per una seconda infermità della 1ª categoria della tabella *A*	»	5.858.075
Per una seconda infermità della 2ª categoria della tabella *A*	»	5.272.299
Per una seconda infermità della 3ª categoria della tabella *A*	»	4.686.603
Per una seconda infermità della 4ª categoria della tabella *A*	»	4.100.906
Per una seconda infermità della 5ª categoria della tabella *A*	»	3.515.130
Per una seconda infermità della 6ª categoria della tabella *A*	»	2.929.513
Per una seconda infermità della 7ª categoria della tabella *A*	»	2.342.946
Per una seconda infermità della 8ª categoria della tabella *A*	»	1.757.170

TABELLA *F-1.*

COMPLESSO DI DUE INFERMITÀ

Categoria	8°	7°	6°	5°	4°	3°	2°
2	II+3/5	II+4/5	I	I+8ª cat.	I+7ª cat.	I+6ª cat.	I+5ª cat.
3	II	II	II	II+2/5	II+4/5	I+8ª cat.	—
4	III	II	II	II	II+1/5	—	—
5	III	III	III	II	—	—	—
6	IV	IV	III	—	—	—	—
7	V	IV	—	—	—	—	—
8	VI	—	—	—	—	—	—

Trattamento annuo spettante ai congiunti dei caduti

Soggetti di diritto	Importo annuo	
Tabella *G* — Vedove ed orfani minorenni. Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico	Lire	3.398.590
Tabella *M* — Genitori ed assimilati – Pensioni normali	»	1.727.192
Tabella *S* — Genitori – Pensioni speciali	»	1.695.075

Trattamento spettante alle vedove ed orfani degli invalidi deceduti per cause diverse dalla infermità pensionata

Soggetti di diritto	Importo annuo	
Tabella *N* — Vedove ed orfani minorenni – Orfani maggiorenni inabili in istato di disagio economico:		
2ª categoria	Lire	1.667.984
3ª categoria	»	1.485.299
4ª categoria	»	1.334.748
5ª categoria	»	1.212.125
6ª categoria	»	1.120.782
7ª categoria	»	1.060.705
8ª categoria	»	1.031.890